

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30-07-2019

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 di non adottare il bilancio consolidato.

L'anno **Duemiladiciannove** addì **Trenta** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	SI
TURLA CINZIA	Consigliere	SI
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI ALESSIO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	NO
SINA FABRIZIO	Consigliere	SI
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	SI

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 25 del 30-07-2019

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 di non adottare il bilancio consolidato.

Il Segretario spiega in cosa consiste l'adempimento che si propone all'approvazione dando conto del fatto che per il Comune di Zone l'approvazione del consolidato fornisce pressochè nulle informazioni aggiuntive per gli stakeholders.

Consigliere MARCHETTI G: conferma che per il Comune di Zone abbia poco senso l'adozione del consolidato date le partecipazioni irrisorie possedute;

Non si registrano ulteriori interventi,

esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Zone, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.";

CONSIDERATAO che:

- il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il Comune di Zone, pur avendo adottato la contabilità economico-patrimoniale, non ha approvato il bilancio consolidato poiché, dall'analisi condotta con riferimento alle partecipazioni detenute in accordo con il principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, non vi erano le condizioni per il consolidamento tra le società ed Enti partecipati e il Comune stesso;
- al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che per verificare che per l'anno 2018 il Comune di Zone non sia tenuto alla redazione del consolidato per irrilevanza delle partecipazioni, sarebbe necessaria comunque un'attività di analisi da parte dell'ufficio ragioneria;

RITENUTO che la redazione del bilancio consolidato per il Comune di Zone, dato il carattere irrisorio delle partecipazioni detenute, non offrirebbe informazioni significative ai portatori di interessi interni ed esterni, ulteriori rispetto a quelle già deducibili dai documenti contabili approvati;

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 - il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019, per le ragioni esposte e altresì per esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

VISTI e RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il d.lgs. 23.06.2011 n. 118;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal segretario comunale responsabile dell'area amministrativa finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre;
- 3. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;
- 4. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si allegano all'originale.

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco Antonio Zatti

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to. Elisa Chiari